



via L. Magnolini n. 3 – 25135 BRESCIA

Tel. 030.3061.000

NORME DI QUALIFICAZIONE

Avviso pubblicato su GUUE 2021/S 105-277864

Sistema di qualificazione

**DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESTANO SERVIZIO DI
REVISIONE MOTORI DI TRAZIONE PER MATERIALE ROTABILE
FERROVIARIO**

SQ.14

MAGGIO 2021

Validità del presente sistema di qualificazione: dal 01.06.2021 al 31.05.2026

INDICE

1	ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	3
2	OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
3	DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
4	ISTRUZIONI AI RICHIEDENTI	5
4.1	Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione	5
4.2	Modalità di presentazione dell'istanza di qualificazione	6
4.3	Requisiti per la qualificazione	7
4.4	Documenti e titoli per la qualificazione	8
5	ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE	11
6	VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE, DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	12
7	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	13
8	SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA	14
9	PUBBLICITA'	14
10	EFFICACIA E DECORRENZE	15
11	ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	15
12	CHIARIMENTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	16
13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16

1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice") è istituito presso METRO BRESCIA SRL (di seguito MBS), il Sistema di Qualificazione di operatori economici che offrono il servizio di REVISIONE GENERALE DEI MOTORI DI TRAZIONE PER MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO che la scrivente utilizzerà per i veicoli passeggeri della METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA conformemente a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.

1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessati a partecipare alle gare che verranno indette nel corso di validità del Sistema stesso, per gli affidamenti del servizio di revisione dei motori di trazione del veicolo passeggeri su veicoli per metropolitana leggera automatica di cui al successivo paragrafo 2.

1.3. Il presente Sistema di Qualificazione è regolato dai seguenti documenti:

- Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. 2021/S 105-277864;
- Il presente documento denominato "norme di qualificazione";
- Allegato A: DGUE
- Allegato B: Addendum al DGUE
- Allegato C: dichiarazione cumulativa del possesso dei requisiti
- Allegato D: Domanda di qualificazione
- Allegato E: informativa sul trattamento dei dati personali.
- Allegato F: dichiarazione normativa antiriciclaggio

1.4. Gli operatori economici qualificati saranno invitati alle procedure di gara indette da MBS per il servizio in oggetto, limitatamente al servizio in oggetto per il quale è stata rilasciata la qualifica.

1.5. MBS ha facoltà di utilizzare il Sistema ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto. A tale scopo MBS inviterà i soggetti qualificati a presentare offerta procedendo alla loro selezione con le modalità e i criteri stabiliti dalla disciplina normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di affidamento e dal presente Sistema.

1.6. MBS si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 134 c. 3 del Codice, di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti, in primis alle società appartenenti al Gruppo Brescia Mobilità e/o partecipate da società del Gruppo Brescia Mobilità, ovvero di avvalersi - a sua volta - di sistema di qualificazione gestiti da altri Committenti, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

1.7. In occasione dell'attivazione delle procedure di gara, bandite nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione, MBS si riserva la facoltà di espletare le procedure di gara derivanti dal presente Sistema mediante procedura telematica di acquisto "on-line", attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità. A tal fine le Imprese che otterranno la qualificazione al presente Sistema di Qualifica dovranno obbligatoriamente procedere all'iscrizione all'albo fornitori telematico del Gruppo Brescia Mobilità al fine di ottenere le chiavi d'accesso (id e password) necessarie per partecipare alle gare.

1.8. Resta ferma la facoltà di MBS di procedere all'affidamento in appalto del servizio in oggetto, ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

2 OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il presente Sistema di Qualificazione riguarda l'affidamento di specifiche attività di servizio di revisione generale dei motori di trazione dei veicoli passeggeri in servizio sulla Metropolitana di Brescia, secondo quanto previsto dai programmi di manutenzione programmata. Metro Brescia si riserva di affidare anche altre attività di manutenzione dei motori di trazione che saranno ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza della marcia dei veicoli passeggeri in servizio presso la Metropolitana, e assicurarne l'affidabilità.

Presso Metro Brescia sono presenti complessivamente 18 veicoli passeggeri facenti parte della piattaforma MLA AnsaldoBreda, ciascuno equipaggiato con quattro carrelli, di cui tre motori e uno portante non motorizzato, e costituiti da tre casse, cassa A, cassa B e cassa C, permanentemente unite tra loro tramite un sistema di articolazione che ne permette i movimenti relativi.

Su ogni carrello motorizzato sono installati n° 2 motori elettrici di trazione tipo MTA A4-128 V del tipo asincrono trifase a gabbia, originariamente forniti dal costruttore del veicolo AnsaldoBreda (ora Hitachi Rail spa).

Inoltre, nel deposito sono altresì presenti a scorta, n° 3 carrelli motori e n° 1 carrello portante e ulteriori 6 motori (a volano).

I motori di trazione da revisionare sono un totale di 120.

Gli interventi di manutenzione saranno da effettuarsi presso lo stabilimento/officina indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Le prestazioni oggetto delle future procedure di gara saranno specificatamente dettagliate nella relativa documentazione di gara che descriverà le specifiche necessità e condizioni contrattuali.

3 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

3.1. Il Sistema di Qualificazione si intende in forma aperta e con validità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

3.2. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono presentare istanza di qualificazione in qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente Sistema di Qualificazione, salva la facoltà di MBS di poter interrompere la validità del Sistema, rendendo noto tale eventuale intenzione con le modalità di pubblicità previste all'art. 128 del Codice.

3.3. MBS si riserva inoltre la facoltà di:

- a) Aggiornare la presente normativa, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti di idoneità necessari per la qualificazione;
- b) Revocare, in ogni momento il sistema.
- c) Prorogare la data di scadenza del sistema.

3.4. Per quanto non regolata dalle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione.

3.5. In ogni caso le disposizioni di cui alla Normativa debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

3.6. Alle gare d'appalto potranno partecipare solo gli operatori, in forma singola o plurima, che alla data dell'indizione della procedura risulteranno già qualificati, secondo le procedure di cui al presente documento. La lettera di invito per le specifiche procedure di acquisto sarà inviata alle sole società che in quel momento risulteranno già qualificate.

4 ISTRUZIONI AI RICHIEDENTI

4.1 Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione

4.1.1. Possono presentare istanza di Qualificazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice secondo le modalità indicate al presente documento e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

4.1.2. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnico, professionale e finanziario di cui alle disposizioni del successivo paragrafo 4.3, nessuna esclusa od eccettuata.

4.1.3. Possono altresì presentare istanza di qualificazione gli operatori economici stabiliti: a) negli Stati aderenti all'Unione europea; b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio; ovvero C) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; i suddetti operatori economici dovranno comunque risultare in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4.3.

4.1.4. Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema i soggetti che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie secondo quanto previsto all'art. 89 del Codice, con le modalità riportate

al successivo paragrafo 4.4.11 In relazione a ciascuna gara si osservano le previsioni di cui all'art. 89 c. 7.

4.1.5. Le forme partecipative e divieti sono quelle previste all'art. 48 del Codice.

4.2 Modalità di presentazione dell'istanza di qualificazione

4.2.1. I soggetti che intendono ottenere la qualificazione al Sistema sono tenuti a presentare apposita istanza, redatta in lingua italiana. Devono essere redatti in lingua italiana anche tutti gli allegati all'istanza (dichiarazione, documenti, certificati,)

4.2.2. Qualora redatti in lingua diversa dall'italiano, l'istanza ed ogni altro documento prodotto devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana secondo quanto disposto all'art. 134 c. 7 del Codice.

4.2.3. Il plico dovrà contenere:

- 1) L'istanza di qualificazione**, resa in conformità allo Schema di cui all'**Allegato D**, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri necessari del Soggetto Istante, firmata e timbrata in ogni sua pagina dal sottoscrittore, ovvero mediante firma digitale;
- 2) I documenti indicati ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4**
- 3) Dichiarazione possesso requisiti (allegato C)**
- 4) informativa sul trattamento dei dati personali** sottoscritta dal soggetto istante per presa visione ed accettazione, secondo il modello **Allegato E**;
- 5) dichiarazione antiriciclaggio Allegato F**

4.2.4. Il Soggetto richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art.89 del Codice, deve allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione relativa sia ai requisiti di ordine generale, sia a quelli oggetto di avalimento, prevista al successivo paragrafo 4.4.11

4.2.5. Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Soggetto che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria, che abbiano già consentito la qualificazione di un altro Soggetto.

4.2.6. Sarà respinta altresì l'istanza di Operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti assegnati da Metro Brescia srl e/o da una delle società del Gruppo Brescia Mobilità, abbiano causato danni rilevanti per gravi inadempienze contrattuali.

4.2.7. Il plico contenente tutta la documentazione richiesta ai fini della richiesta di qualificazione documentazione sopra descritta dovrà pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it

4.2.8. La pec inviata dovrà riportare il seguente oggetto: "SQ_14_SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESTANO SERVIZIO DI REVISIONE DEI MOTORI DI TRAZIONE PER MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO – ISTANZA DI QUALIFICAZIONE".

4.2.9. La ricevuta dell'avvenuta ricezione costituirà prova ai fini della decorrenza del termine di cui al successivo paragrafo 5.

4.2.10. Il recapito dell'istanza, con il mezzo e le modalità scelti dal Soggetto richiedente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giungesse a destinazione in tempo utile.

4.3 Requisiti per la qualificazione

4.3.1. I soggetti che presentano istanza di qualificazione al presente Sistema devono possedere i requisiti di seguito indicati:

A – requisiti di ordine generale

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

B – requisiti di ordine speciale:

B1 – requisiti relativi alla idoneità professionale

Il Soggetto richiedente deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato nell'albo delle aziende esercenti attività di Progettazione/ costruzione/ manutenzione/revisione generale dei motori di trazione per veicoli ferroviari. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

B2 – requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Il Soggetto richiedente, con riferimento alle categorie per le quali richiede la qualifica, ed in relazione a quanto richiesto nell'allegato C, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) Indicazione del fatturato annuo relativo:

- 1) al complesso delle attività dell'Impresa (fatturato generico): fatturato medio annuo, riferito al complesso delle attività, mediamente non inferiore, negli ultimi tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel quale l'operatore economico presenta l'istanza di qualificazione, a euro 800.000,00 (euro ottocentomila).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti richiesti dovranno essere posseduti per il 60% (sessanta per cento) dalla mandataria e per un minimo del 20% da ogni mandante.

Nel caso l'Istante intenda avvalersi dei requisiti di altri Soggetti, si applica l'art. 89 del Codice, nei limiti di compatibilità.

- 2) fatturato medio annuo, relativo alla sola revisione DEI MOTORI DI TRAZIONE PER MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO oggetto del sistema di qualificazione, mediamente non inferiore, negli ultimi tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel quale l'operatore economico presenta l'istanza di qualificazione, a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti richiesti dovranno essere posseduti per il 60% (sessanta per cento) dalla mandataria e per un minimo del 20% da ogni mandante.

Nel caso l'Istante intenda avvalersi dei requisiti di altri Soggetti, si applica l'art. 89 del Codice, nei limiti di compatibilità.

- b) Solidità economico-finanziaria, nonché regolarità e puntualità dei pagamenti;

B3 – requisiti relativi alla capacità tecnica

Il soggetto richiedente, con riferimento alle categorie per le quali richiede la qualifica, ed in relazione a quanto richiesto nell'**Allegato C**, deve dimostrare:

- a) Di possedere la **maturata esperienza** minima di almeno **5 (cinque) anni** nella progettazione, costruzione, manutenzione e revisione motori di trazione per materiale rotabile ferroviario.

B4 – requisiti di Qualità aziendale

Il soggetto richiedente, ed in relazione a quanto richiesto nell'**Allegato C**, deve dimostrare:

- b) il possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità, con specifico riferimento alle attività di specifica nel settore della progettazione, costruzione, manutenzione e revisione motori di trazione per materiale rotabile ferroviario;

4.4 Documenti e titoli per la qualificazione

4.4.1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente **paragrafo 4.3.1. A)** i Soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) **Istanza di Qualificazione**, resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme **all'Allegato D**, compilato in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza; *Nel caso di istanza presentata da un procuratore: copia conforme dell'atto attestante i relativi poteri;*
- b) **DGUE ed addendum al DGUE** compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante.

4.4.2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente **paragrafo 4.3.1. B1)** i Soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) Iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero presso albi equivalenti nel Paese di appartenenza. In alternativa il Soggetto richiedente presenta copia conforme del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.; emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'Istanza;

4.4.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente **paragrafo 4.3.1. B2)** i Soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) **Copia o estratto dei Bilanci** che attestino quanto dichiarato in termini di fatturato
- b) **Almeno due idonee referenze bancarie**, in copia originale o in copia conforme all'originale, rilasciate da parte di primari istituti di credito ed attestanti che i rapporti intercorsi con il soggetto Istante sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non avendo mai avuto problemi di solvibilità.

Di tutto quanto richiesto al presente punto il Soggetto richiedente dovrà altresì dare evidenza anche attraverso la compilazione degli appositi campi nell'**Allegato C**.

4.4.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente **paragrafo 4.3.1 B3)** i Soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente:

- a) **Elenco dettagliato delle commesse svolte con esito positivo negli ultimi 5 anni**, Nella descrizione va indicato il committente, l'anno, una breve descrizione della commessa, l'importo, e il numero di contratto.

4.4.5. Di tutto quanto richiesto al punto precedente il Soggetto richiedente dovrà altresì dare evidenza anche attraverso la compilazione degli appositi campi nell'**Allegato C**.

4.4.6. MBS si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all'operatore economico di presentare ulteriore specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

4.4.7. Le istanze pervenute non dovranno contenere riserve o variazione rispetto al presente Sistema di Qualificazione.

4.4.8. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente **paragrafo 4.3.1 B4)** i Soggetti richiedenti sono tenuti a presentare:

- a) **Copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001** in corso di validità, il cui scopo risulti coerente con le attività produttive per le quali si richiede la qualificazione;

4.4.9. Di tutto quanto richiesto al punto precedente il Soggetto richiedente dovrà altresì dare evidenza anche attraverso la compilazione degli appositi campi nell'**Allegato C**.

4.4.10. Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3.B. MBS potrà svolgere visite tecniche presso i soggetti da qualificare, nonché presso le imprese ausiliarie di cui i soggetti istanti intendano avvalersi ai sensi dell'art. 89 del Codice.

4.4.11. **In caso di avvalimento**, il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3. in capo all'impresa ausiliaria, della quale in Soggetto richiedente intende avvalersi, deve essere dimostrato mediante la produzione dei seguenti documenti:

i. Dichiarazione del Soggetto richiedente la qualificazione:

- Attestante, ai sensi del DPR 445/2000, l'avvalimenti di specifici requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3.B., con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- Con cui si impegna a comunicare a MBS le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

ii. Una dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- Attestante, ai sensi del DPR. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3, corredata da tutta la documentazione di cui ai precedenti punti del presente paragrafo 4.4.;
- Con cui si obbliga, verso il Soggetto Istante e verso MBS a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, le risorse oggetto di avvalimento a favore del Soggetto Istante, per tutto il periodo di validità della qualificazione;

iii. Una dichiarazione congiunta, ai sensi del DPR. 445/2000, del Soggetto Istante e dell'impresa ausiliaria, dei cui requisiti il Soggetto Istante si avvale, con la quale i due operatori economici si dichiarano responsabili in solido nei confronti di MBS, in relazione alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti che il medesimo Soggetto Istante dovesse sottoscrivere con MBS;

4.4.12. Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del Soggetto Istante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il Soggetto stesso, ed eventualmente dal rappresentante dell'impresa ausiliaria), devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

4.4.13. In caso di Soggetti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

4.4.14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da Soggetti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

5 ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

5.1. MBS avvia le procedure di qualificazione al Sistema dei Soggetti richiedenti secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

5.2. L'esito dell'attività di qualificazione, è comunicato a mezzo PEC entro **3 (tre) mesi** dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all'Ufficio indicato nell'Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione nonché sul profilo di committente, completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste ai sensi della Normativa, con la specifica indicazione della/e Categoria/e per la quale/i è stata richiesta la medesima qualificazione e accertato il possesso dei requisiti.

5.3. Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa, MBS richiede - a mezzo PEC - al Soggetto richiedente la qualificazione di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione.

5.4. In tali ipotesi, il termine di cui sopra è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti all'ufficio indicato nell'Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione nonché sul profilo di committente.

5.5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda nei tempi che saranno indicati con specifica richiesta di integrazione comporterà l'annullamento del procedimento di qualificazione.

5.6. Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i Soggetti richiedenti segnalino una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, il termine di cui sopra sarà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui è pervenuta, con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.4, la segnalazione dell'ultima variazione intervenuta.

5.7. Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, ai sensi del precedente comma, MBS informa il Soggetto richiedente dei motivi per i quali l'istanza è stata rigettata.

5.8. In caso di esito negativo del procedimento di qualificazione, il Soggetto richiedente non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di sei mesi dalla data di emissione dell'atto di diniego della qualificazione.

5.9. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia in corso con MBS, ovvero con altre società del Gruppo Brescia Mobilità, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, quest'ultima si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione di MBS di sospendere tale procedimento sarà comunicata al Soggetto interessato a mezzo PEC.

5.10. Ai fini della qualificazione al Sistema MBS si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai Soggetti Istanti.

5.11. In caso di accoglimento, della richiesta di qualificazione, di esito negativo del procedimento di qualificazione, di dequalificazione, di sospensione della qualificazione o di cancellazione dal sistema, non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla procedura.

6 VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE, DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

6.1. La qualificazione ha validità sino alla scadenza della durata del Sistema, come stabilita dal precedente paragrafo 3.

6.2. Nel periodo di validità della qualificazione, MBS ha facoltà di procedere alla dequalificazione, alla sospensione e cancellazione dal Sistema, qualora si verifichino una o più tra le condizioni di seguito descritte:

1. La dequalificazione, intendendosi per tale la perdita della qualifica per la quale è stata presentata istanza, è disposta da MBS qualora sia stato accertato che il Soggetto Qualificato:
 - i. abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità tecnica, alla potenzialità produttiva, nonché all'organizzazione aziendale per la qualità, di cui al precedente paragrafo 4.3. punti B3 e B4;
2. La sospensione della qualificazione è disposta da MBS qualora sia stato accertato che il Soggetto Qualificato:
 - i. abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria, tale da far venire meno le condizioni di affidabilità di cui al precedente paragrafo 4.3. punto B2;
 - ii. non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti relativi alla capacità tecnica, nonché del requisito dell'organizzazione aziendale per la qualità, di cui al precedente paragrafo 4.3 punti B3 e B4;
 - iii. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con MBS (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
 - iv. abbia in corso una vertenza giudiziaria con MBS ovvero altre Società del Gruppo Brescia Mobilità;
 - v. abbia omissso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo paragrafo 7;

L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

6.3. Qualora sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7, la sospensione non può, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema.

6.4. Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione di una nuova istanza.

6.5. Resta inteso che il Soggetto Qualificato, nei cui confronti sia stato disposto un atto di dequalificazione e/o sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali MBS si avvalga del Sistema.

6.6. La cancellazione è disposta da MBS qualora sia accertato che il Soggetto Qualificato:

- i. abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di MBS;
- ii. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3. A.
- iii. incorra, nell'arco dei tre anni di validità della qualificazione, nella seconda sospensione.

6.7. Il Soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali MBS si avvalga del Sistema. Esso, inoltre, non può presentare una nuova istanza di qualificazione:

- a) prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione disposto ai sensi della lettera ii) del precedente comma;
- b) prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora questo sia stato disposto ai sensi delle lettere i), e iii) del precedente comma.

6.8. Gli atti di dequalificazione, sospensione e cancellazione dal Sistema, vengono comunicati al Soggetto interessato per iscritto a mezzo raccomandata a/r o PEC, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

6.9. Il Soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di dequalificazione o sospensione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte di MBS di detti atti, apposita istanza con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.2, con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.

6.10. In ogni caso, la revoca degli atti di dequalificazione e sospensione viene comunicata al Soggetto interessato mediante raccomandata a/r o PEC.

7 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

7.1. I Soggetti Qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a MBS tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione - relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti - che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei

cui requisiti i Soggetti Qualificati si siano avvalsi ai sensi dell'articolo 89 del Codice. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata con le modalità indicate al precedente articolo 4.2., entro il termine di 90 giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.

7.2. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui al precedente comma dà luogo, nel caso di Soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente paragrafo 6, e, nel caso di Soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

7.3. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

8 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

8.1. Qualora intenda avvalersi del Sistema di qualificazione, MBS invita, con apposita lettera, a presentare offerta i Soggetti qualificati.

8.2. In ogni caso, sarà vietata la presentazione, ad una medesima procedura di affidamento indetta nella vigenza e ai sensi del presente Sistema, di offerta in forma singola e quale componente di un Soggetto riunito di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero quale componente di più Soggetti riuniti.

8.3. In sede di gara potranno presentare offerta riunioni di imprese, consorzi ordinari, G.E.I.E., reti di impresa, tra Soggetti Qualificati. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di Soggetti Qualificati già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera di invito, qualora per le particolari condizioni di mercato possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza.

8.4. MBS si riserva, nei casi in cui per le particolari condizioni di mercato il costituirsi di Soggetti riuniti può limitare la concorrenza, la facoltà, con la lettera d'invito, di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di imprese iscritte in forma singola al Sistema.

9 PUBBLICITA'

9.1. L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 1 del Codice.

9.2. MBS si riserva la facoltà di ricorrere ad eventuali ulteriori forme di pubblicità per rendere nota l'esistenza del Sistema.

9.3. Nello stesso avviso sono indicate le Categorie e/o Sottocategorie oggetto delle qualificazioni, nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

9.4. Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli operatori economici, mediante pubblicazione sul profilo di Committente.

9.5. MBS comunica con le modalità di cui al precedente comma 1 l'eventuale propria intenzione di porre fine al Sistema, in anticipo sulla scadenza prestabilita.

9.6. Eventuali istanze di qualificazione, aggiornamento ed estensione della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessazione del Sistema di cui al precedente comma, non possono essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei sei mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso in questione.

9.7. Il materiale documentario necessario per la qualificazione ed estensione è consultabile e scaricabile dal profilo di Committente.

10 EFFICACIA E DECORRENZE

10.1. MBS può utilizzare il Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (TRE) Soggetti.

10.2. Tuttavia, qualora i Soggetti interessati alla qualificazione siano inferiori a tre, MBS, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera d'invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta, rispetto agli operatori economici già qualificati.

11 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

11.1. Resta ferma la facoltà di MBS di procedere all'assegnazione in appalto delle prestazioni oggetto del presente Sistema di Qualificazione ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D. Lgs. n. 50/2016.

11.2. Le procedure di gara, bandite nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione, potranno essere espletate in forma telematica di acquisto "on-line" attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità. A tal fine le Imprese che otterranno la qualificazione al presente Sistema di Qualifica dovranno obbligatoriamente essere iscritte all'albo telematico del Gruppo Brescia Mobilità al fine di ottenere le chiavi d'accesso (id e password) necessarie per partecipare alle gare. E' fatto obbligo ai Soggetti Qualificati di mantenere la regolare iscrizione all'Albo Fornitori del Gruppo Brescia Mobilità per l'intero periodo di validità del Sistema di Qualificazione, salvo espressa volontà di rinuncia alla qualificazione medesima ottenuta, comunicata a mezzo Pec.

11.3. Le informazioni sulle modalità di iscrizione all'Albo Fornitori telematico sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione "Accredito Fornitori".

12 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

12.1. Per informazioni e chiarimenti: Uff. Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità - tel. 030.3061035 – PEC: bsmobacquisti@legalmail.it

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate a Metro Brescia srl dai partecipanti al presente sistema di Qualificazione potranno essere sottoposte a operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.

Metro Brescia S.r.l.
Il Direttore
Ing. Mauro Rainieri